Determinazioni circa i criteri di remunerazione degli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali italiani

Tenendo presenti gli orientamenti espressi dalla Commissione paritetica preposta alla verifica triennale delle offerte deducibili e della destinazione dei fondi dell'8‰, al fine di non incrementare ulteriormente la misura dei fondi assegnati annualmente dalla C.E.I. ai Tribunali, il Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 marzo scorso ha approvato una determinazione con la quale si stabilisce, con decorrenza dal 1º luglio 2000, di mettere a carico dei competenti Istituti diocesani per il sostentamento del clero la remunerazione spettante ai sacerdoti, secolari e religiosi, addetti stabilmente al Tribunale (vicari giudiziali, vicari giudiziali aggiunti, giudici a tempo pieno e a tempo parziale, difensori del vincolo a tempo pieno, patroni stabili) nella misura complessiva ad essi dovuta secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero. La parte rimanente, fino al raggiungimento della misura stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998 e dalla Presidenza nella sessione del 16 marzo 1998, sarà erogata ugualmente dai rispettivi Istituti diocesani, a valere però sul contributo destinato dall'Assemblea Generale all'attività dei Tribunali ecclesiastici regionali. Per i sacerdoti secolari gli Istituti competenti sono quelli delle diocesi presso le quali sono incardinati; per i sacerdoti religiosi è competente l'Istituto della diocesi presso la quale ha sede il Tribunale regionale. La modifica proposta appare non contrastante con il sistema di sostentamento e concorre ad alleggerire il contributo destinato annualmente ai Tribunali.

Inoltre è stato proposto e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente l'aumento, sempre a decorrere dal 1° luglio 2000, della misura delle remunerazioni erogate ai sacerdoti, secolari e religiosi, che rendono prestazioni occasionali, al fine di rendere più accessibile ad essi il superamento del tetto passibile di computo per l'integrazione. Questo provvedimento dovrebbe consentire di dare una prima idonea soluzione al problema della remunerazione dei sacerdoti che prestano servizi occasionali presso i Tribunali regionali, ponendo fine a manifestazioni di disagio e di scontento.

Si riporta il testo della determinazione approvata dai membri del Consiglio Permanente con 18 placet su 18 votanti.

TESTO DELLA DETERMINAZIONE

Il Consiglio Episcopale Permanente

- VISTE le determinazioni approvate nella sessione del 19-22 gennaio 1998;
- VALUTATA l'opportunità di riconsiderare taluni aspetti dei criteri di remunerazione degli operatori dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani,

approva le seguenti modificazioni

1. I sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio come vicari giudiziali, vicari giudiziali aggiunti, giudici a tempo pieno, giudici a tempo parziale, difensori del vincolo a tempo pieno e patroni stabili percepiscono dal competente Istituto diocesano per il sostentamento del clero la remunerazione mensile ad essi spettante secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero; percepiscono parimenti dal medesimo Istituto, a valere sul contributo destinato annualmente dall'Assemblea Generale all'attività dei Tribunali ecclesiastici regionali, la parte rimanente fino al raggiungimento della misura di seguito determinata:

Vicari giudiziali:
Vicari giudiziali aggiunti:
Giudici a tempo pieno:
Giudici a tempo parziale:
Difensori del vincolo:
Patroni stabili:
£. 2.400.000 mensili
£. 2.250.000 mensili
£. 2.100.000 mensili
£. 2.000.000 mensili
£. 2.000.000 mensili

2. I sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio come giudici occasionali ricevono dal Tribunale una remunerazione a prestazione, da computare ai fini della remunerazione complessiva spettante secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero, così stabilita:

 - sessione istruttoria:
 £. 30.000

 - voto:
 £. 130.000

 - voto con sentenza:
 £. 250.000.

3. I sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio come difensori del vincolo occasionali ricevono dal Tribunale una remunerazione a prestazione da computare ai fini della remunerazione complessiva spettante secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero così stabilita:

sessione istruttoria:

£. 25.000

- animadversiones:

£. 150.000

4. I laici che prestano servizio come giudici occasionali ricevono dal Tribunale un compenso a prestazione così stabilito:

sessione istruttoria:

£ 30.000

– voto:

£. 130.000

voto con sentenza:

£. 250.000.

5. I laici che prestano servizio come difensori del vincolo occasionali ricevono dal Tribunale un compenso a prestazione così stabilito:

- sessione istruttoria:

£. 25.000

– animadversiones:

£. 150.000.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2000.